

Bambini: importante un'alimentazione completa


Caro Salvagente, ho letto con molto piacere il fascicolo numero 27 che trattava in maniera molto accurata il tema «Alimenti» e vorrei porvi una domanda. È abbastanza diffusa la convinzione che i bambini piccoli debbano seguire una dieta ricca di carne.

È giustificata questa opinione comune? Lettera firmata Roma

I bambini hanno effettivamente bisogno di proteine. Queste però oltre che nella carne sono contenute anche in altri alimenti: nel latte e in tutti i suoi derivati - come a esempio nei formaggi - nelle uova o nel pesce.

L'importante per una dieta sana è un'alimentazione completa, che dovrebbe essere preferibilmente studiata con il pediatra. Il piatto di carne, comunque, può essere sostituito da un piatto di formaggio o da un uovo, ossia da alimenti con proteine di alto valore biologico. Per una più corretta alimentazione questi alimenti si possono integrare con cereali e legumi contenenti proteine vegetali che, individualmente, non hanno la stessa qualità biologica di quelle della carne o del pesce, però se combinate tra loro acquistano un elevato valore nutrizionale. Quindi il classico piatto di pasta e fagioli o qualunque altra combinazione di cereali e legumi è già un pasto completo che fornisce proteine e carboidrati da completare solo con della verdura cruda fresca per un supplemento di vitamine.

L'importante, se si decide di dare ugualmente la carne a un bambino, è non farlo prima di un anno di età perché il bambino non è ancora in grado di digerirla. È comunque da sottolineare che anche i formaggi devono essere dati al bambino con un po' di attenzione, perché, anche se più digeribili, contengono grassi di origine animale che possono essere altrettanto dannosi per problemi di colesterolo e di calorie totali, quindi di obesità. Il consiglio che diamo è una maggiore moderazione nella dieta soprattutto nei primi anni di età.



Desidererei conoscere il motivo della dicotomia riscontrabile tra chi riceve da anni (come lo scrivete) detta pensione e la mancata automaticità della cessazione degli assegni familiari non più spettanti.

Lettera firmata Chioggia

Il caso è senza dubbio interessante. Sulla base dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 e, per certi aspetti, dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 in quanto la prestazione in parola è «necessaria» della pensione, se il pensionato ha denunciato all'Inps - come doveva - di non avere più diritto alle quote familiari per la moglie deceduta (e perfino titolare della pensione di reversibilità erogata dallo stesso Inps) non è tenuto, secondo noi, a restituire eventuali somme non dovute dal momento che non c'è alcun dolo da parte sua.

In applicazione del comma 1 del suddetto art. 52, l'Inps dovrebbe limitarsi a sospendere l'erogazione. Nel caso tuttavia che l'Inps dovesse procedere comunque al recupero di quanto corrisposto, va sicuramente proposto il ricorso ed eventualmente un'azione legale.

Dopo la visita del medico di controllo

Caro Salvagente, vogliamo esporvi un problema che coinvolge parecchi lavoratori dello stabilimento Zanussi di Susegana (TV).

I lavoratori che sono in malattia ricevono puntualmente la visita del medico di controllo che di norma conferma la diagnosi del medico curante e nello stampato dichiara che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro il giorno previsto dal medico curante. I problemi sorgono quando il lavoratore quel giorno non sta ancora bene. Ritorna dal suo medico il quale constata che non è ancora guarito e gli prescrive altri giorni di malattia. A questo punto l'azienda non retribuisce il secondo periodo dichiarando che il lavoratore era guarito il giorno previsto dal medico di controllo e che il secondo periodo era da considerarsi come una nuova malattia. Dal momento che il certificato attesta la prosecuzione e non l'inizio, l'azienda giustifica l'assenza, ma non retribuisce il lavoratore.

Cosa possono fare questi lavoratori per vedere riconosciuto il diritto alla retribuzione? **Un gruppo di lavoratori della Zanussi Susegana**

Il comportamento della Zanussi di Susegana nei confronti dei dipendenti assenti per malattia è illegittimo.

La prognosi del medico di controllo sulla durata della malattia, pur prevalendo - secondo l'orientamento predominante della Cassazione - in caso di contrasto su quella formulata all'inizio della malattia stessa dal medico curante, non costituisce altro che una previsione su un evento, la guarigione futura.

La prognosi, in altri termini, come del resto è correttamente definita dal legislatore, ad esempio all'art. 2 del decreto legge del 30/12/1970 convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 29/2/1980 (norme che disciplinano tra l'altro le certificazioni delle malattie dei lavoratori dipendenti), non costituisce altro che l'indicazione sulla durata «presunta» della malattia.

Appare superfluo evidenziare tanto la considerazione è ovvia che su tale durata, di per sé non prevedibile al 100%, possono influire diversi elementi che il medico di controllo non può neppure prospettare.

Risulta allora evidente che la prognosi indicata dal medico di controllo può essere contraddetta da un successivo certificato del medico curante quando il lavoratore, alla data indicata dal medico di controllo, sia ancora ammalato.

Non vi è nessun motivo logico o giuridico che in presenza di un tale certificato possa giustificare il datore di lavoro nella sua pretesa di attribuire la prosecuzione dell'assenza all'insorgere di una nuova malattia anziché al perdurare di quella già diagnosticata.

I lavoratori potranno quindi rivolgersi al pretore per ottenere dal datore di lavoro il pagamento di tutto quanto loro dovuto a norma del c.c.n.l. di categoria nel periodo di assenza conseguente alla prosecuzione della malattia.

Il mediatore è una figura riconosciuta giuridicamente

Caro Salvagente, il fascicolo dedicato all'avvocato mi ha fatto riflettere molto soprattutto quando vengono citati altri tipi di professioni, come il geometra, l'architetto, l'ingegnere e non viene citata la professione del mediatore, che è poi la mia professione. Come mai non se ne è parlato nel fascicolo dal momento che questa figura professionale è stata riconosciuta da una legge approvata dal nostro Parlamento? Noi mediatori paghiamo le tasse e fatturiamo le mediazioni. Non abbiamo un forte sindacato e siamo costretti a convivere con migliaia di abusivi. Io mi sono rivolto alla Camera di Commercio, ma senza risultati. Vorrei un consiglio.

Nicolò Lombardo Santa Ninfa

Indubbiamente il fascicolo dedicato ai rapporti con i professionisti ha preso in considerazione le figure più tradizionali (avvocato, architetto, ingegnere, notaio, ecc.) e ciò essenzialmente per ragioni di spazio. Ricordiamo al lettore, comunque, che la problematica riguardante la mediazione e il mediatore è stata toccata nel fascicolo sulla casa. In ogni caso va osservato che, almeno nelle città i mediatori sono organizzati e rappresentati da organismi di categoria che svolgono un'importante funzione di tutela della categoria. La stessa recente legge sulla professione dei mediatori - citata dal lettore - è il frutto anche dell'iniziativa di tali associazioni. A livello nazionale, ad esempio, esiste la Fimaa che a Milano a sede in corso di Porta Venezia.

Sfratto la seconda causa più cara

Caro Salvagente, il quesito che ti vorrei sottoporre è il seguente. Per la medesima causa di sfratto ho speso nella prima fase L. 801.345, di cui 392mila al procuratore che operava sulla «piazza» dove ho il mio appartamento. Nella seconda fase ho pagato L. 350mila al mio legale e ben L. 658.227 al procuratore (diverso dal precedente) che si è occupato della mia pratica.

Come mai per la stessa causa la seconda volta ho dovuto versare il doppio circa della cifra versata al precedente procuratore? **Giuseppe Bonomi Verona**

La differenza di costo del procuratore legale in loco tra la prima fase della causa e la seconda, evidenziata dal lettore, è spiegabile dal diverso tipo di attività svolta.

Nella prima fase, infatti, lesa ad ottenere il provvedimento di sfratto da parte del pretore, l'attività più rilevante è svolta dall'avvocato cui ci siamo rivolti, mentre il procuratore in loco si limita a svolgere funzioni secondarie (deposito degli atti, partecipazione all'udienza, ecc.). Nella seconda fase, relativa all'esecuzione del provvedimento emesso dal pretore, l'attività più rilevante è invece compiuta sul luogo dove lo sfratto deve essere eseguito, e consiste nel seguire l'iter, quasi sempre lungo e laborioso, presso gli uffici giudiziari, ivi comprese le ricorrenze e usuali proroghe e slittamenti dello sfratto.

IL SALVAGENTE ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

Caro telefono, non ti guastare di sabato

Caro Salvagente, non si può, in una città come Roma, rimanere per giorni senza telefono e non ricevere alcuna risposta da chi dovrebbe provvedere alla riparazione perché negli uffici non c'è nessuno, soltanto un disco, che invita a lasciare il numero «che sarete richiamati». Quando? Dopo il week-end. Perché questo è assurdo. Il sabato e la domenica alla Sip non lavorano neppure per le emergenze, per i guasti, per i casi di assoluta necessità. Ma non si tratta di un servizio pubblico, come i trasporti, gli ospedali, i vigili del fuoco, le ambulanze, i servizi per l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica? Un comportamento che a me pare irresponsabile, scandaloso.

Il mio telefono, per un guasto in centrale (pare), si è ammutolito sabato mattina. Ho subito telefonato al 182 e ho trovato il solito disco. Ho dettato il mio reclamo. Sono stata richiamata soltanto lunedì e solo nel tardo pomeriggio è stato ripristinato il collegamento. Quella interruzione mi ha procurato danni e notevoli

disagi. Fra l'altro, le cabine telefoniche della zona dove abito (Il Nomentano) quasi tutte non sono funzionanti.

Lettera firmata Roma

La lettera di questa signora è stata sintetizzata. In essa sono descritti anche i danni (colloqui non avvenuti per i lavori in una casa, il marito fuori città, la figlia in stato interessante). Ma questa lettera ci pare importante perché pone un problema serio. Proprio in questi giorni alcuni giornali hanno dato notizia di uno studio sulla Sip eseguito dall'Isipes (Istituto di studi politici economici e sociali) sulla base dei bilanci degli ultimi dieci anni dell'azienda. Lo studio, e come poteva fare diversamente, conferma che le telecomunicazioni italiane sono ancora inadeguate, specialmente se paragonate a quelle degli altri paesi europei più sviluppati. Lo studio promuove la Sip per i risultati di questi ultimi anni: estensione della rete, più telefoni installati nelle case e nelle

strade, più centrali, più utili, più investimenti. Lo studio boccia la Sip per la qualità dei suoi servizi.

Ecco il punto dolente, i servizi Sip sono quelli di un paese sottosviluppato: per realizzare un'utenza nuova occorrono in media circa tre mesi (negli Stati Uniti un giorno), in Germania e Francia circa un mese. Per una riparazione bisogna attendere, in media, sedici ore (e in Lombardia se ne verificano 600.000 all'anno, nel Lazio circa 500.000). Questi alcuni dati del rapporto Isipes. Noi vogliamo ricordare, per il capitolo disservizio, delle difficoltà a telefonare nelle ore di punta, fra una città e l'altra e con l'estero. Delle continue interruzioni, delle cadute della linea. Non parliamo poi dell'impossibilità da parte dell'utente di controllare il numero delle telefonate che realmente esegue.

Ma il tema posto dalla lettrice sono i guasti. La Sip - afferma il rapporto Isipes - è riuscita a ridurre il tempo da 18 ore di tre anni fa alle 16 attuali. Con un servizio - precisa la nostra lettrice - che il sabato e la domenica è latitante. Se il reparto riparazioni (con adeguati turni) lavorasse tutti i giorni della settimana, il tempo di riparazione evidentemente subirebbe una notevole riduzione e, almeno in questo settore, potremmo avvicinarci agli altri paesi europei. Ma c'è questa volontà alla Sip? C'è questa sensibilità?

Le spese mediche della moglie nel «740»

Caro Salvagente, ho una pensione minima non tassata di L. 5.560.000. Ho sostenuto delle spese odontoiatriche di L. 1.200.000 con fattura a me intestata. Vorrei sapere se queste spese sono deducibili sul modello 740 che presenta mio marito. Finora abbiamo ricevuto risposte negative e mio marito ha pensato di dedurre dal suo reddito le mie spese mediche. Ha operato bene o male?

Lettera firmata Milano

Gli oneri per spese mediche possono essere dettati: a) dal contribuente se li sostiene nel proprio interesse; b) dal contribuente se li sostiene nell'interesse delle persone a carico.

La nostra lettrice ha una pensione minima di L. 5.560.000 e ha sostenuto una spesa medica di L. 1.200.000. Dal momento che ha percepito un reddito inferiore al limite imponibile, e pertanto non ha subito alcuna ritenuta alla fonte, pur volendo detrarre la spesa non avrà alcun risultato favorevole (non ci sono imposte da restituire). Il coniuge non può detrarre dal proprio reddito complessivo la spesa medica dal momento che la lettrice non può considerarsi a carico del marito (possiede un reddito superiore a 4.000.000, limite in vigore dal 1988).

Pertanto, gli oneri per la spesa medica citata non possono essere utilizzati da nessuno dei due coniugi. Il marito della lettrice ha fatto male a detrarre dal suo reddito le spese mediche. Il centro di servizio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi del marito provvederà a recuperare la maggiore imposta dovuta e applicherà la soprattassa del 40% e gli interessi annui del 5%.

Un anno per la pensione

Caro Salvagente, nel 1971, a causa delle mie precarie condizioni di salute, feci domanda all'Inps di Pescara per avere la pensione di invalidità, che mi venne riconosciuta.

Avendo ancora a carico moglie e due figlie, fui costretto a lavorare saltuariamente, perché con la sola pensione non si poteva proprio vivere.

Nel 1976 feci domanda per applicato di segreteria presso il Provveditorato agli studi di Pescara e il 16/11/1976 fui assunto a tempo indeterminato. Dopo circa due anni passai di ruolo. Tuttavia il 31/8/1990 dovrò lasciare l'incarico per raggiunti limiti di età (anni 65) e a quella data non avrò maturato i quattordici anni sei mesi e un giorno, come prevede la legge, per avere il minimo di pensione.

Per questo ho chiesto, tramite domanda, al Provveditorato di poter continuare a lavorare un anno, per maturare il minimo di pensione. La domanda mi è stata respinta, in base a una legge dell'1/10/1974. Ho richiesto perciò la ricongiunzione di quei contributi che non sono stati computati con la pensione di invalidità, ma anche qui ho ricevuto una risposta negativa.

È giusto tutto questo? **Lettera firmata Pescara**

Il caso del nostro lettore non è raro, anzi. Spesso il 65° anno sopraggiunge quando non è ancora stata perfezionata il requisito del 15 anni di contribuzione. La situazione si complica di più in quanto l'assicurato già beneficia di un trattamento pensionistico dell'Inps che di fatto impedisce la possibilità di ricongiungere i vari periodi assicurativi.

Allo stato dei fatti, due cose: la prima, i contributi versati allo Stato non andranno comunque perduti. Per effetto delle leggi 2/4/1958 n. 322 e 30/4/1969 n. 153, ove essi non diano luogo a pensione autonoma, si farà luogo alla costituzione di una posizione assicurativa nell'Inps (che peraltro già esiste) per tutto il periodo di lavoro svolto. Poi, a domanda - da fare subito per non perdere ratei - potrà farsi liquidare un supplemento di pensione per il periodo corrispondente. Benché la cosa, almeno nel caso dell'interessato, dovrebbe svolgersi d'ufficio, è comunque consigliabile che il nostro lettore, all'avvicinarsi della data di cessazione del rapporto di lavoro, presenti un'esplicita domanda di trasferimento, dandone per conoscenza notizia anche all'Inps.

La seconda cosa è che, proprio in considerazione del fatto che sempre più spesso avviene di dipendenti che arrivano ai 65 anni senza avere maturato il diritto alla pensione, sono stati presentati appositi disegni di legge per consentire al personale di ruolo di restare in servizio, a domanda, sino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti.

Le tasse per gli alimenti del marito

Caro Salvagente, sono separato legalmente dall'ottobre del 1987 e ricevo un assegno per gli alimenti di 400mila lire. Sono proprietario di un miniappartamento di circa 30 metri quadri, in condominio, ho 54 anni, vivo solo e non ho altri redditi.

Vorrei sapere se ero tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per il 1988, come consigliatomi da vari commercialisti, per non incorrere in gravi sanzioni (la rendita catastale dell'appartamento è di 174mila lire).

Trovo veramente iniquo che lo Stato mi tolga 48mila lire al mese e aggravi ancora di più la mia situazione economica.

Lettera firmata Padova

Gli assegni periodici percepiti dal coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale, e la rendita catastale rivalutata da un'abitazione non scontano alcuna ritenuta alla fonte a titolo d'imposta - né sono esenti - e debbono quindi essere riportati sul modello 740. Il suo inquadramento nella dichiarazione prescinde dall'entità dei redditi.

Dal lato perequativo e di giustizia tributaria concordiamo con la nostra lettrice sull'iniquità del trattamento che le disposizioni di legge riservano a situazioni di genere. Purtroppo il nostro sistema tributario, tanto ricco di esenzioni e di agevolazioni, non prevede un minimo vitale esentasse.

Domani in edicola

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO Progetto e consulenza di Tito Cortese

L'UNIVERSITÀ

a cura di M. Emanuela Piemontese e M. Teresa Tiraboschi

LA SCELTA DELL'UNIVERSITÀ PERCHÉ ISCRIVERSI PROBLEMI E VANTAGGI

COME DECIDERE LA FACOLTÀ LE FUNZIONI CHI VI LAVORA

LE STRUTTURE FACOLTÀ E CORSI DI LAUREA DIPARTIMENTI AMMINISTRAZIONE

GLI ORGANI DI GOVERNO RETTORE CORPO ACCADEMICO SENATO ACCADEMICO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDE DI FACOLTÀ CONSIGLIO DI FACOLTÀ CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

SERVIZI BIBLIOTECHE ATTIVITÀ SPORTIVE ATTIVITÀ TEATRALI SERVIZI PER STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

IL DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNO DI STUDIO BORSE DI STUDIO ALLOGGI

LO STUDIO CALENDARIO ACCADEMICO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO PASSAGGI DI FACOLTÀ TRASFERIMENTI DI SEDE PIANO DI STUDIO LEZIONI, ESERCITAZIONI, SEMINARI ESAMI TESI DI LAUREA

ALCUNI PROBLEMI ANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI CHI SI LAUREA E CHI NON SI LAUREA SONO TROPPI I LAUREATI IN ITALIA?

DOPO LA LAUREA CORSI DI PERFEZIONAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DOTTORATO DI RICERCA

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI



Glasnost all'Inps? Speriamo Intanto...

Caro Salvagente, ho letto sull'Unità l'operazione glasnost dell'Inps e non posso non complimentarmi. In questa fase di ristrutturazione dei rapporti dell'Istituto con i pensionati spero rientri anche l'esame dell'innammissibile situazione in cui viene a trovarsi chi, pur riscuotendo la pensione di reversibilità per il coniuge deceduto, continua a percepire per il medesimo gli assegni familiari con tutto ciò che ne consegue, tra l'altro, agli effetti di natura fiscale.